

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'applicazione dell'art. 10 dell'ordinanza federale
18 dicembre 1953 sulla viticoltura e lo smercio dei prodotti viticoli
(sussidiamento degli impianti di ricostruzione e trasformazione
dei vigneti)

(del 26 febbraio 1954)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con l'entrata in vigore della legge federale sul promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale e relative ordinanze di applicazione, dobbiamo provvedere all'aggiornamento della legislazione agricola cantonale.

L'aggiornamento potrà tuttavia essere fatto solo per gradi, con una serie di decreti che alla fine saranno raccolti in un testo unico. Non è possibile fare diversamente perchè, mentre per alcuni capitoli della legge federale mancano ancora le ordinanze di applicazione, si impone d'urgenza da parte nostra la modificazione di un decreto legislativo cantonale. Esso concerne il sussidiamento degli impianti di ricostituzione e di trasformazione dei vigneti. L'ordinanza federale sulla viticoltura e lo smercio dei prodotti viticoli (statuto del vino) è entrata in vigore con il primo gennaio u. s. e all'articolo 44 stabilisce che sono abrogate le disposizioni cantonali in contrasto con quelle federali. Ora, dato che i nostri agricoltori procederanno ai lavori di impianto verso la fine del prossimo mese di marzo, essi devono conoscere le disposizioni nuove che regolano i sussidi. Si tratta, appunto, dell'applicazione dell'art. 10 della citata ordinanza federale. Va tenuto presente che l'articolo non sopprime nè modifica la legge cantonale del 14 febbraio 1949 sull'aiuto straordinario alla ricostituzione dei vigneti, la quale rimane in vigore fino al 1956. L'art. 10 esige soltanto la modificazione della legge 8 gennaio 1923 sul vivaio viticolo cantonale e il sussidio dello Stato alla ricostituzione dei vigneti.

L'ordinanza federale delimita la zona viticola dei Cantoni in base a norme produttive che dividono i terreni a seconda delle loro condizioni naturali (zona A-B-C); per la ricostituzione i sussidi sono accordati in relazione alla zona catastale e alle varietà dei vitigni. E', come si vede, un criterio nuovo per la concessione di sussidi che viene introdotto nella legislazione federale.

Il disegno di decreto che vi sottoponiamo, tiene in considerazione le prestazioni massime della Confederazione. Abbiamo tuttavia ritenuto opportuno limitare il sussidio di ricostituzione con vitigni bianchi ad un importo fisso di soli centesimi 25 per ceppo, per evitare un eccessivo aumento di vini bianchi che già ingombrano il mercato nazionale; come pure di contenere il sussidio per sostituzione prima del 31 dicembre 1961 di vitigni bianchi o di vitigni non compresi nell'elenco delle varietà con vitigni rossi raccomandati, nel quadro dell'importo previsto per la ricostituzione.

In effetti la nuova legge porta un miglioramento sostanziale sulla situazione attuale; da Fr. 0,28 (massimo) per ceppo, si passa ad un massimo di Fr. 1,50 (zona A) e ad un minimo di Fr. 0,15 (zona B; la zona C è esclusa dai sussidi).

Come già nella legge per la ricostituzione straordinaria dei vigneti, anche in questo disegno di decreto si è voluto mantenere il carattere sociale ai sussidi per l'agricoltura. Da ciò le disposizioni dell'art. 2 circa la professione, la sostanza e la rendita dei richiedenti il sussidio.

Art. 2.

L'assegnazione dei sussidi è regolata dalle norme seguenti, riservate quelle federali :

- a) per chi esercita prevalentemente l'agricoltura come professione, si calcola il 100 % del sussidio; per chi non è prevalentemente agricoltore, il 50 %;
- b) per una sostanza netta imponibile fino a Fr. 20.000,— e per una rendita tassabile fino a Fr. 5.000,— si calcola il sussidio massimo; per ogni 5.000,— franchi in più di sostanza e per ogni 1.000,— franchi in più di rendita il sussidio viene ridotto del 2 %.

**Scala dei
sussidi**

Art. 3.

Il sussidio complessivo per ceppo non potrà tuttavia essere inferiore ai seguenti importi minimi (compreso il sussidio federale) :

	<i>zona A</i>	<i>zona B</i>
a) varietà bianche Semillon e Chasselas	Fr. 0,25	—,—
b) varietà rosse Merlot e Pinot	» 0,50	0,25
c) varietà rosse Bondola	» 0,25	0,15

**Sussidio
minimo**

Art. 4.

I sussidi sono pagati alla condizione che il beneficiario si impegni a non ricostituire o piantare un vigneto nella zona C del catasto viticolo nei vent'anni che seguono l'assegnazione di un sussidio per la ricostituzione o trasformazione di vigneti nelle zone A o B di sua proprietà.

In caso di inadempienza di siffatta condizione, il beneficiario è tenuto a rifondere allo Stato l'intero ammontare dei sussidi percepiti.

**Pagamento
dei sussidi**

Art. 5.

La sostituzione, prima del 31 dicembre 1961, di vitigni bianchi o di vitigni rossi non compresi nell'elenco cantonale delle varietà, con i vitigni rossi raccomandati, nelle particelle designate dal Cantone, è sussidiata nella identica misura della ricostituzione.

Sostituzione

Art. 6.

Il numero minimo dei ceppi richiesti per l'ottenimento dei sussidi contemplati nella presente legge è di 100 per volta.

**Numero
minimo dei
ceppi**

Art. 7.

Il presente decreto abroga quello dell'8 gennaio 1923 concernente l'annessione del vivaio viticolo cantonale all'azienda agraria di Mezzana e il sussidio dello Stato alla ricostituzione dei vigneti, ed entra in vigore, dopo l'approvazione dell'alto Consiglio federale, con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

**Entrata
in vigore**

